

San Donà di Piave, 08/11/2023
Prot. n. 0063856
All.: 3

Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni AULSS4

Oggetto: Macellazione suini a domicilio 2023-2024.

In relazione alla prossima campagna di macellazione suini a domicilio per uso familiare, viste le note regionali prot. n. 0484757 del 22/10/2021 e prot. n. 0594263 del 02/11/2023, indirizzate anche ai Sig.ri Sindaci dei Comuni del Veneto, analogamente alle ultime due campagne si informa che

- la procedura che prevedeva "l'autorizzazione dall'Autorità comunale" è stata sostituita dalla "comunicazione del luogo e della data della macellazione all'AULSS territorialmente competente sull'allevamento", da parte del privato interessato;
- non vi è più l'obbligo dell'ispezione sistematica, da parte del veterinario dell'AULSS, delle carni degli ungulati macellati al di fuori del macello per il consumo domestico privato, ma la disciplina di tale attività è stata posta in capo alla Regione;
- i privati interessati possono comunque richiedere l'ispezione delle carni come prestazione a pagamento.

Visto quanto sopra si chiede di informare i privati dei propri Comuni interessati alla macellazione, anche per esempio tramite sito web o mezzi social comunali (all'uopo si allega un sommario di tutte le informazioni ALLEGATO3), che

- la macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento di due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario (denominato "privato interessato" ai fini del consumo domestico privato), il cui allevamento è correttamente registrato in BDN, che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni (fa fede quanto registrato in BDN);
- si precisa che per quanto riguarda gli allevamenti suini dal 3 maggio 2023 nello stesso sito non risulta più possibile registrare in BDN:
 - **più allevamenti familiari aperti per la stessa specie (anche se con diversi operatori)**
 - **un allevamento familiare e uno o più allevamenti ordinari aperti della stessa specie (anche se con diverso operatore);**
- tale attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo, compatibilmente con le condizioni climatiche;
- i due suini possono essere macellati al di fuori del macello nella stessa seduta di macellazione o in due sedute diverse; si raccomanda che la macellazione del secondo ed ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo;
- le operazioni devono essere condotte nel rispetto della normativa sulla protezione degli animali;
- ogni macellazione deve essere preventivamente comunicata all'AULSS4 con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e all'ora previste per la macellazione;

Dipartimento di Prevenzione: **Unità Operative dei Servizi Veterinari**

UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale – Direttore ff: dott. Carlo Rigoletto
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Direttore ff: dott. Carlo Rigoletto
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati-Direttore: dott. Denis Marchesan
Referente istruttoria: dott. Denis Marchesan
Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: servet@aulss4.veneto.it - Tel. 0421/228151-Fax 0421/228153

Sedi: Via Trento 17 – cap 30027 San Donà di Piave (VE); Via Zappetti 23 – cap 30026 Portogruaro (VE).

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277



- i privati interessati comunicano all'AULSS4 tramite il modulo predisposto (ALLEGATO1), che dovrà essere compilato completamente ed in modo corretto e comprensibile; detto modulo di comunicazione potrà essere portato a mano presso le sedi dei Servizi Veterinari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 9:30

- **SAN DONA' DI PIAVE EX TRIBUNALE VIA TRENTO 17 TERZO PIANO - UFFICIO SEGRETERIA SERVIZI VETERINARI**
- **PORTOGRUARO EX SILOS VIA ZAPPETTI 23 TERZO PIANO - UFFICIO 303 SEGRETERIA UNICA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

oppure inviato tramite posta elettronica all'indirizzo:

servet@aulss4.veneto.it

- i privati interessati che effettuano la macellazione di suini, preleveranno e recapiteranno personalmente o tramite persona delegata un campione di muscolo del diaframma (50 grammi circa) di ciascun suino macellato, ai fini della ricerca della Trichinella, con il modulo previsto (ALLEGATO2) presso SERVIZI VETERINARI AULSS4 dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30:
 - **SAN DONA' DI PIAVE EX TRIBUNALE VIA TRENTO 17 PIANO TERRA - STANZA 5 ANAGRAFE ANIMALE** (guardando il nuovo edificio AULSS4 entrare per la porta posta sulla parte a sinistra)
 - **PORTOGRUARO EX SILOS VIA ZAPPETTI 23 TERZO PIANO - UFFICIO 315 a e b SERVIZI VETERINARI**
- qualora il suino da macellare sia allevato allo stato brado/semibrado, l'AULSS4 dispone sistematicamente in occasione della macellazione il sopralluogo da parte del veterinario che curerà anche il prelievo per la ricerca delle trichinelle;
- per le macellazioni con richiesta di visita del veterinario ufficiale e per quelle degli allevamenti allo stato brado/semibrado l'AULSS4 applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del dlgs 32/2021.

Tariffa (per seduta di macellazione)	Euro
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5

Alle tariffe di cui alla presente sezione devono essere aggiunte le spese per analisi di laboratorio (ad esempio ricerca della Trichinella), ove previste.

Si chiede altresì di informare i privati dei propri Comuni interessati alla macellazione dei seguenti divieti e ulteriori obblighi:

- è vietato cedere o commercializzare al di fuori del contesto familiare/domestico le carni, comprese le frattaglie, e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione delle carni degli animali macellati per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli;
- le carni e le frattaglie ottenute dalla macellazione e i prodotti ottenuti dalla successiva lavorazione sono destinati esclusivamente al consumo privato dell'allevatore e della sua famiglia;
- è vietata la cessione a terzi sotto qualsiasi forma, anche gratuita, di carni e/o prodotti ottenuti dalla lavorazione delle stesse; è altresì vietata qualsiasi forma di macellazione e/o lavorazione per conto di terzi;
- è vietato eseguire la macellazione di suini senza aver prima stordito l'animale conformemente ai metodi ed alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'Allegato I del Reg. 1099/2009.



Si chiede infine di informare i privati dei propri Comuni interessati alla macellazione sulle seguenti situazioni sanzionatorie:

- nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, l'attività di macellazione degli animali in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento (CE) n. 853/2004, è considerato reato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193;
- in caso di non conformità alle norme in materia di benessere e protezione degli animali, salute degli animali, non corretta gestione dei SOA e del farmaco veterinario l'AULSS4 adotta i provvedimenti di cui all'articolo 5 del dlgs 27/2021 e, laddove applicabili, accerta e contesta le sanzioni previste dalle norme specifiche;
- infine nell'attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera (compresi i detentori di suini di allevamenti familiari), finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di peste suina africana/PSA; pertanto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la mortalità improvvisa, devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario di Sanità Animale AULSS4 per una compiuta valutazione e l'effettuazione degli opportuni approfondimenti; la mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE
uoc servizio veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale e loro
derivati
dott. Denis Marchesan

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.